

RIENTRO DEL TITOLARE DOPO IL 30 APRILE

CONTINUITÀ DEL SUPPLENTE IN SERVIZIO

Scheda - UIL Scuola

Normativa di riferimento

L'art. 37 del CCNL Scuola 2006-2009 (non modificato dai successivi CCNL) dispone che, per garantire la continuità didattica, se il docente titolare rientra **dopo il 30 aprile** ed è rimasto assente con diritto alla conservazione del posto per **almeno 150 giorni continuativi nell'anno scolastico**, comprensivi anche dei periodi di sospensione delle lezioni, il supplente **resta in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali**. Il requisito si riduce a **90 giorni** per le **classi terminali**. Il docente titolare rientrato, invece, viene utilizzato nella scuola in supplenze, interventi didattici ed educativi integrativi o altri compiti connessi al funzionamento dell'istituzione scolastica.

"Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza

Il calcolo dei giorni di assenza del docente titolare **non va effettuato con riferimento al 30 aprile**, ma **alla data effettiva di rientro in servizio**, che deve collocarsi **necessariamente dopo il 30 aprile**.

Pertanto:

- se il rientro del titolare è previsto, ad esempio, per il **15 maggio**, il conteggio dei **150 giorni** (o **90 giorni per le classi terminali**) deve essere effettuato **a ritroso a partire da tale data**, e non dal 30 aprile;
- qualora, invece, **già alla data del 1° maggio** il titolare abbia maturato i **90/150 giorni di assenza continuativa**, il calcolo a ritroso risulta superfluo, essendo già soddisfatto il requisito previsto dalla norma.

Si precisa inoltre che:

- **anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio nelle classi entro il 30 aprile** interrompe sia la supplenza sia il conteggio dei 90/150 giorni;

- in tal caso (es. rientro il **29 aprile**), il docente titolare **riassume pienamente il servizio nelle classi** e la supplenza cessa.

Conteggio dei periodi di sospensione delle lezioni

I periodi di sospensione delle lezioni **devono essere ricompresi nel computo dell'assenza continuativa del docente titolare**, in quanto la norma è finalizzata a garantire la **continuità didattica** degli alunni.

Pertanto:

- anche le sospensioni per le **vacanze natalizie e pasquali** rientrano nel conteggio dei **90/150 giorni**;
- ciò vale **anche nel caso in cui il docente titolare non abbia formalizzato un'assenza (es. certificazione)** durante tali periodi.

La ratio è chiara: ai fini del computo, rileva **la continuità dell'assenza sostanziale dal servizio nelle classi**, non la sola copertura formale dell'assenza nei giorni di sospensione.

Esempio

- Il docente titolare è assente dal **15 novembre al 22 dicembre** (ultimo giorno di lezione).
- Durante la sospensione delle lezioni (vacanze natalizie) **non produce certificazione di assenza**.
- Si assenta nuovamente dall'**8 gennaio** (ripresa delle lezioni) fino ad almeno il **30 aprile**.
- Il supplente in servizio fino al 22 dicembre viene **riconfermato dall'8 gennaio**, senza retribuzione per il periodo di sospensione.

In questo caso:

- il periodo di sospensione delle lezioni **va comunque computato** nei 90/150 giorni di assenza del titolare;
- ciò perché **non vi è stata effettiva ripresa del servizio nelle classi** da parte del titolare.

Per cui, in assenza di tale rientro, la sospensione delle lezioni:

- **non interrompe la continuità dell'assenza**, e quindi **va integralmente considerata** ai fini del raggiungimento dei 90/150 giorni.

Rientro del titolare solo in alcune classi

Dopo il 30 aprile, il rientro del docente titolare può avvenire anche in modo **parziale**, cioè limitato solo ad alcune classi o ad una parte dell'orario. Questo dipende dal fatto che il requisito dei **90 o 150 giorni di assenza continuativa** va verificato concretamente nella

situazione didattica in cui il docente operava, e quindi può produrre effetti diversi all'interno dello stesso orario di servizio.

Immaginiamo, ad esempio, il caso di un docente che insegna in due classi: una non terminale, come una seconda, e una terminale, come una terza media o una quinta superiore. Durante la sua assenza viene sostituito da un unico supplente in entrambe le classi. Quando il docente titolare rientra dopo il 30 aprile, bisogna verificare quanti giorni di assenza continuativa ha maturato. Può accadere che nella classe non terminale non abbia raggiunto i 150 giorni richiesti dalla norma, mentre nella classe terminale abbia superato i 90 giorni. In una situazione del genere, il rientro non è uniforme: il docente titolare **deve riprendere servizio nella classe non terminale**, perché lì non è maturato il requisito, mentre **non può rientrare nella classe terminale**, dove invece il requisito dei 90 giorni è stato raggiunto. Di conseguenza, il supplente continuerà a insegnare nella classe terminale fino al termine delle attività didattiche, ma non nella classe non terminale.

Situazione:

- Docente titolare su:
 - classe **II (non terminale)**
 - classe **V (terminale)**
- Un unico supplente su entrambe le classi

Verifica al rientro (dopo il 30 aprile):

- Classe II → **assenza < 150 giorni**
- Classe V → **assenza ≥ 90 giorni**

Esito:

- Classe II → rientra il titolare
- Classe V → resta il supplente fino a fine attività

Un discorso molto simile vale anche per i casi in cui l'assenza non riguarda intere classi, **ma solo una parte dell'orario**. Pensiamo, ad esempio, a una docente che ha usufruito della riduzione oraria per allattamento: in questo caso, per alcune ore settimanali è stata sostituita da un supplente, mentre per le restanti ha continuato regolarmente a insegnare. Se, al termine del periodo di allattamento (dopo il 30 aprile), per quelle ore di riduzione si sono maturati i 90 o 150 giorni di assenza richiesti, la docente **non potrà rientrare in classe per quelle specifiche ore**, proprio per garantire la continuità didattica. Continuerà invece a svolgere normalmente le altre ore del suo orario. Anche qui, quindi, il supplente resta in servizio, ma solo per quella parte di orario.

La docente titolare:

- ha usufruito della **riduzione oraria per allattamento** (es. 5 ore settimanali);
- è stata sostituita da un supplente **solo per tali ore**, continuando invece a insegnare nelle restanti.

Se, al termine dell'allattamento (dopo il 30 aprile), per quelle ore:

- sono maturati i **90/150 giorni di assenza continuativa**,

la docente:

- **non può rientrare in classe per le ore oggetto di riduzione**, mentre continua regolarmente il servizio per le restanti ore.

Effetto:

- il supplente mantiene l'incarico **per le sole ore di riduzione**, la titolare resta in servizio **per il restante orario**.

Scuola dell'infanzia

È importante sottolineare che l'art. 37 del CCNL 2006-2009 **non introduce alcuna distinzione tra i diversi ordini di scuola**. La norma, infatti, è formulata in termini generali e si applica a tutto il personale docente, comprendendo quindi **anche la scuola dell'infanzia**, senza prevedere eccezioni.

Di conseguenza, anche per la scuola dell'infanzia trovano piena applicazione i requisiti dei **90 giorni (per le situazioni assimilabili alle classi terminali)** e dei **150 giorni di assenza continuativa**. Quando tali soglie risultano raggiunte e il rientro del titolare avviene dopo il 30 aprile, opera il principio della **continuità didattica**, che impone la prosecuzione del servizio da parte del supplente.

In concreto, ciò significa che la docente titolare dell'infanzia, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, **rientra a disposizione**, mentre il supplente **deve essere mantenuto in servizio fino al termine delle attività didattiche**.

Per la scuola dell'infanzia, tale termine è fissato al **30 giugno**, data entro la quale si conclude l'attività educativa annuale.